



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI

BOVOLONE

RELAZIONE GENERALE
della
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

Rev. 1 del 20/09/2018

INDICE

1	PREMESSA	5
2	CRITERI DI CARATTERE GENERALE	7
3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	9
3.1	FLUSSI DI TRAFFICO STRADALE.....	12
3.2	INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	14
4	RICHIAMI DI ACUSTICA	15
5	EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE	18
6	IL QUADRO NORMATIVO	20
6.1	PREMESSA.....	20
6.2	CAMPI DI APPLICAZIONE.....	20
6.3	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RUMORE	21
6.4	LIMITI DI ZONA	21
6.5	DESCRIZIONE DELLE “CLASSI” ACUSTICHE	24
6.6	APPLICABILITÀ DEI CRITERI ASSOLUTO E DIFFERENZIALE A SECONDA DEI TIPI DI SORGENTE.....	25
6.7	RILEVAZIONE DEL RUMORE	26
6.7.1	<i>Misure all’interno di ambienti abitativi</i>	26
6.7.2	<i>Misure in esterno</i>	26
6.7.3	<i>Ulteriori definizioni</i>	27
6.8	COMPONENTI IMPULSIVE E TONALI.....	27
6.8.1	<i>Rilevamento strumentale dell’impulsività dell’evento</i>	27
6.8.2	<i>Riconoscimento dell’evento sonoro impulsivo</i>	27
6.8.3	<i>Riconoscimento di componenti tonali di rumore</i>	28
6.8.4	<i>Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza</i>	28
6.9	OBBLIGHI E COMPITI.....	29

6.9.1	Competenze dello Stato	29
6.9.2	Competenze delle Regioni	30
6.9.3	Competenze delle Province	31
6.9.4	Competenze dei Comuni.....	31
6.9.5	Ordinanze contingibili ed urgenti (art. 9 Legge Quadro 447/95).....	33
6.9.6	Procedure operative di competenza del Comune.....	33
6.9.7	Competenze delle Imprese.....	35
6.9.8	Competenze delle Società e degli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto	36
7	CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	37
7.1	INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE.....	40
7.2	CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	40
7.3	CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLA RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA.....	42
8	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	45
8.1	RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI.....	45
8.2	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE.....	45
8.3	RISULTATI DELLA ZONIZZAZIONE	49
8.4	MISURE FONOMETRICHE	52
8.5	GESTIONE DELLE INCONGRUENZE CON I COMUNI LIMITROFI.....	59
8.6	PROCEDURA DI NON ASSOGGETTABILITÀ VAS - VINCA.....	61
9	IL PIANO DI RISANAMENTO	63
10	GLOSSARIO	66

RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI BOVOLONE

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione modifiche	Rif. Tavola
Rev 0	16/10/2017	Prima stesura	Rev 0.1 del 16/10/2017
Rev 1	20/09/2018	Versione per l'approvazione	Rev 1 del 20/09/2018

Bovolone, li 20 settembre 2018

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Vincenzo BACCAN

Ing. Stefano Scarparo

1 PREMESSA

L'inquinamento acustico è una delle più antiche forme di inquinamento conosciute dall'uomo. Oggi oltre alle cause dirette di generazione di tale forma di inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali:

- la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione con conseguente addensamento delle sorgenti di rumore;
- le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni.

Il fenomeno ha raggiunto ormai, soprattutto nelle aree urbane e industriali, livelli tali da costituire una minaccia per la salute ed il benessere della popolazione. Esso rappresenta quindi un fattore importante nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

È sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

L'incarico commissionato dall'Amministrazione comunale di Bovolone allo Studio ing. Stefano Scarparo di Monselice ha come fine la classificazione acustica del territorio comunale in conformità a quanto previsto dalle Leggi dello Stato Italiano e dalle Linee Guida più autorevoli secondo il seguente ordine prioritario:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi
 - DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
 - DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

- DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- Decreto 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- DPCM 31/03/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica”
- DPCM 16/04/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
- DPR 30/03/2004 n° 142 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”
- DPCM 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n° 4313 “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991”

L’obiettivo del presente lavoro non è solo quello di zonizzare il territorio, ma anche quello di procedere gradualmente al risanamento delle aree critiche che dovessero emergere in fase di analisi, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di risanamento.

2 CRITERI DI CARATTERE GENERALE

La classificazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano degli Interventi nell'ambito del PATI, in quanto questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

È pertanto fondamentale che venga coordinata con il PATI, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri eventuali strumenti di pianificazione di cui i Comuni si sono dotati (quale il Piano Urbano del Traffico – PUT).

E' importante inoltre sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro portano la classificazione a incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto al DPCM 1/3/1991; infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si dovrà tenere conto che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i valori di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di risanamento acustico, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola sorgente.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano degli interventi e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.

La zonizzazione acustica, una volta approvata e adottata dall'Amministrazione comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; pertanto sono state recepite nella classificazione del territorio le proiezioni future (purché a termine ragionevolmente breve) previste dai piani urbanistici in itinere; l'elaborazione di futuri strumenti urbanistici dovrà tenere conto di tale zonizzazione acustica nella assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

Per ottenere un buon livello di omogeneità e di standardizzazione delle informazioni nei confronti degli altri comuni del Veneto sono stati seguiti anche i seguenti indirizzi:

- redazione della classificazione su supporto cartaceo in scala 1:5.000;
- limitazione delle micro-suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, individuando, se possibile, aree con caratteristiche urbanistiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi;
- tracciamento dei confini con le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali etc), salvo i casi in cui le aree coincidono con le zone definite dal Piano degli Interventi;
- individuazione (e ciò è innovativo rispetto al DPCM 01/03/1991) di fasce di transizione lungo i confini di zone appartenenti a classi che differiscono tra di loro per più di 5 dB e fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio comunale di Bovolone presenta una superficie di circa 41,41 Km² ed è collocato a 22 km in direzione sud-est rispetto al capoluogo di provincia. Centro di riferimento della media pianura veronese, conta circa 16.000 abitanti. Possiede il titolo di città dal 1994.

È posto quasi al centro della zona di pianura nella parte meridionale del territorio provinciale, a cavallo tra la media pianura veronese e la bassa veronese, nel punto d'incontro tra pianura asciutta (sabbiosa) a nord, e pianura umida irrigua (torbosa) a sud.

Il territorio comunale è attraversato, in direzione nord-sud, dal fiume Menago con la depressione che ne forma la valle (altitudine di 20 m s.l.m.), nella quale è inserita l'area naturale protetta del parco Valle del Menago.

La valle è delimitata ad est e ad ovest da due cordoni sabbiosi, paleoalvei del fiume stesso, aventi un'altitudine che varia da 30 a 22 m s.l.m. (la casa comunale si trova a 24 m s.l.m.)

Su quello orientale corre la strada provinciale SP2 che da Verona porta a Legnago. Lungo di essa si trova, oltre al capoluogo, la popolosa frazione di Villafontana.

Rappresenta un centro importantissimo per l'artigianato e per le piccole medie industrie legate alla produzione dell'arredamento e del mobile essendo il centro di riferimento per il distretto produttivo del mobile d'arte in stile della pianura veronese.

Accoglie importanti aziende alimentari e agroalimentari e alcune legate al settore fotovoltaico.

Confina a nord con Oppeano, a est con Oppeano, Isola Rizza e San Pietro di Morubio, a sud con Cerea e Concamarise e a ovest con Salizzole, Isola della Scala e ancora Oppeano.

Il territorio comunale di Bovolone è tagliato in due dalla strada provinciale n° 2 della provincia di Verona o "Legnaghese destra": su questa principale arteria stradale si sono sviluppati sia il capoluogo che la frazione di Villafontana. La strada permette collegamenti rapidi e diretti sia con Verona (che dista 22 km), sia con la parte meridionale della sua provincia.

La superstrada statale 434 "Transpolesana" è molto prossima al territorio comunale e offre un collegamento veloce sia con Verona e con il sistema delle tangenziali scaligere, sia con Legnago, attraverso le uscite "Oppeano-Bovolone" e "Isola Rizza-Bovolone" (distanti circa 7 km), o attraverso l'uscita "Cà degli Oppi-Villafontana" (situata a 3 km circa). Per i collegamenti verso Nord, è anche utilizzata l'uscita "Zevio-8" (posta a metà strada tra Verona e Bovolone).

Le strade provinciali che attraversano il territorio cittadino sono:

SP2 "Legnaghese Destra"

SP3 "Mediana"

SP20 "dell'Adige e del Tartaro"

SP21 "di Villafontana"

SP21A "di Cà degli Oppi"

SP24 "del Serraglio"

SP44B "di Bonavigo"

SP45 "di Bonavicina"

SP48 "di Concamarise"

SP51 "di Raldon".

La consultazione della cartografia provinciale ha permesso di stabilire che esternamente ai centri abitati alcune delle strade provinciali sono state classificate "C", extraurbane secondarie, altre come "F", locali. Nella classificazione acustica quindi le strade di tipo "C" sono indicate come "principali" o di "attraversamento", mentre le restanti sono o locali o urbane.

In particolare, dalla consultazione della cartografia sotto riportata, risultano classificate "C" la SP 2 e la SP 2/A fuori dal centro abitato all'incrocio con la SP21, la SP 21 e 21/A, la SP 3 e 3/ter, la SP 24/A2, la SP 20 verso Oppeano. Le altre provinciali (SP 48, SP 44/B, SP 45, SP 21/A vecchia) sono di classe "F"







3.1 Flussi di traffico stradale

I dati sul traffico forniti dalla provincia di Verona riguardano la SP 2 Legnaghese relativamente al periodo 2007 – 2015.

Il dato aggregato annuale è riassunto nella seguente tabella, dalla quale si evince che non vi sono grandi variazioni da un anno all’altro, tranne un leggero decremento negli ultimi periodi.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TGM	TGM	TGM						
6.311	6.746	6.469	6.364	6.293	6.053	6.082	6076	5837

TGM: Traffico Giornaliero Medio

La seguente ulteriore tabella, relativa all’anno 2012, che si può considerare come rappresentativa di un valore medio, contiene il dettaglio dei transiti suddivisi per ora, mese, periodo diurno, notturno e complessivo.

Andamento medio mensile dei flussi di traffico

Sito: 00000035 Strada: SP2 Legnaghese Destra Abitato: --- Km: 17,850 Direzione: Tutte le direzioni
 Periodo: Dal 1/1/2009 al 31/12/2009

	2009- 01		2009- 02		2009- 03		2009- 04		2009- 05		2009- 06		2009- 07		2009- 08		2009- 09		2009- 10		2009- 11		2009- 12	
	Pesanti	Tutti																						
00:00	0	101	1	102	1	109	1	109	0	135	1	139	1	146	1	149	1	121	0	109	0	113	1	106
01:00	0	66	0	62	0	64	0	67	0	79	0	82	1	87	0	91	0	70	0	70	0	63	0	63
02:00	0	46	0	37	0	34	0	40	0	49	0	43	1	45	0	53	0	38	0	33	0	36	0	37
03:00	0	24	0	20	0	23	0	19	1	26	0	25	0	24	0	28	1	21	0	18	0	20	1	23
04:00	1	19	2	20	2	19	1	18	1	19	2	21	2	21	1	20	1	18	1	17	1	18	1	18
05:00	4	42	4	42	4	43	4	41	3	49	5	49	4	52	3	45	2	44	3	43	3	43	3	37
06:00	10	104	10	120	11	132	10	117	11	129	11	133	10	140	6	104	10	123	11	124	10	115	8	98
07:00	11	287	12	335	14	350	12	327	12	334	14	333	14	329	9	207	15	343	15	344	12	329	10	270
08:00	13	302	16	344	16	363	13	340	14	340	18	340	18	341	10	252	16	355	14	347	15	327	11	294
09:00	13	305	17	350	15	358	15	347	15	349	19	349	19	345	8	285	17	356	16	346	15	337	11	309
10:00	12	339	15	376	16	381	15	376	14	370	19	374	19	362	9	312	16	378	17	378	15	375	12	359
11:00	12	375	14	402	15	415	14	406	14	393	17	390	16	383	8	321	15	399	14	394	12	400	12	385
12:00	9	364	11	400	10	411	9	395	10	389	12	386	12	373	7	275	11	411	10	414	9	396	8	368
13:00	10	297	13	337	12	343	11	316	9	300	11	295	13	281	7	194	13	304	11	320	11	316	8	280
14:00	12	336	15	377	16	377	15	353	15	315	18	312	19	300	8	220	18	347	15	360	14	371	12	342
15:00	12	387	15	403	15	410	14	384	12	353	17	337	18	334	9	250	14	364	13	384	13	390	10	395
16:00	9	415	12	430	14	431	12	406	12	376	14	364	18	352	7	288	15	391	12	406	10	424	9	426
17:00	8	445	12	474	12	483	10	452	11	432	12	404	12	404	6	335	13	449	11	470	8	457	8	439
18:00	6	455	8	501	8	518	7	513	8	501	9	482	9	465	6	371	9	510	8	499	6	454	7	425
19:00	4	348	5	379	5	405	5	414	5	415	5	403	7	389	5	335	7	420	5	408	4	360	5	343
20:00	3	240	4	261	4	268	4	292	4	302	4	310	3	298	3	270	3	289	4	276	3	261	3	240
21:00	1	170	1	178	1	184	1	202	1	231	1	243	1	255	0	224	1	216	1	197	1	183	1	178
22:00	1	162	2	168	2	170	1	183	1	197	1	216	1	212	1	199	1	192	1	177	1	164	1	161
23:00	2	141	2	153	2	142	1	158	1	188	1	192	1	187	1	178	1	166	1	162	1	150	1	149
Diurno	131	4656	165	5111	169	5247	152	5029	152	4867	183	4770	193	4657	100	3645	180	5026	162	5070	145	4937	123	4636
Notturno	23	1115	26	1164	27	1187	23	1247	24	1404	25	1452	24	1468	15	1361	22	1299	23	1226	20	1165	19	1109
00-24	154	5771	191	6275	196	6434	176	6276	175	6271	208	6222	217	6125	115	5006	202	6325	185	6296	165	6102	142	5745

Infine, durante la campagna di misure finalizzate alla classificazione acustica attuale, condotte nel periodo maggio – giugno 2017, sono stati conteggiati direttamente i passaggi in vari orari sia in periodo diurno che notturno in prossimità di alcune arterie stradali significative, il cui riassunto viene riportato di seguito.

Punto misura	Data	Conteggio del traffico veicolare su base oraria				
		Strada	orario	leggeri	pesanti	moto
1	08/05/2017	SP2 Legnaghese Villafontana	13-14	476	90	6
2	08/05/2017	SP2 Legnaghese Villafontana	15-16	644	64	10
1	06/06/2017	SP2 Legnaghese Villafontana	23.20-00.20	130	2	2
2	06/06/2017	SP2 Legnaghese Villafontana	00.30-01.30	142	2	2
14	17/05/2017	p.zza Costituzione - v. IV novembre	12.00-13.00	930	18	22
27	22/05/2017	SP2 Legnaghese via 2 giugno	11.00-12.00	408	16	14
27	22/05/2017	SP2 Legnaghese via 2 giugno	23.15-00.15	244	0	6
35	9-10/06/2017	SP2 Legnaghese via S.Pierin	00.00-01.00	208	0	10
6	08/05/2017	Campagne	19.00-20.00	92	2	0
7	10/05/2017	SP 24 via Montanari	10.45-11.45	288	30	0
9	10/05/2017	SP 20 via Ian Palach	12.00-13.00	748	16	0
12	10/05/2017	via Crosare	16.30-17.30	652	12	12
12	10/06/2017	via Crosare	1.15-2.15	124	0	4
13	17/05/2017	SP 20 via Belvedere	9.40-10.40	318	10	12

Si evince dal confronto con i dati della provincia del 2012 che vi è una certa corrispondenza con quanto rilevato attualmente, mentre più in generale si può ragionevolmente concludere che le strade di traffico più intenso sono la SP 2, in particolare verso nord in località Villafontana, le provinciali che incrociano in località Crosare e, nel centro abitato di Bovolone, la direttrice che lo attraversa costituita da via Madonna, via Roma, via Garibaldi, via San Pierin.

3.2 Infrastruttura ferroviaria

Il territorio comunale è attraversato in direzione nord-ovest - sud-est dalla linea ferroviaria Verona-Legnago-Rovigo, sulla quale, in prossimità del centro del paese, è collocata la stazione ferroviaria, risalente al 1877 e ristrutturata nel Secondo dopoguerra.

Sia la linea che la stazione ferroviaria sono gestite da Trenitalia, in collaborazione con Sistemi Territoriali (dal giugno 2009) ed espletano unicamente il servizio di treni regionali. Dal 15 dicembre 2013 la linea è entrata a far parte del sistema ad orario cadenzato promosso dalla Regione Veneto che prevede un treno ogni ora nella fascia 6.00-20.00 (frequenza bioraria nei giorni festivi) per complessivi 26 passaggi tutti in orario diurno.

4 RICHIAMI DI ACUSTICA

Il suono ha origine dalle vibrazioni elastiche dei corpi. Le vibrazioni si propagano sotto forma di onde di pressione nel mezzo circostante (il suono, quindi, non si propaga nel vuoto) fino ad arrivare all'apparato sensibile (organo uditivo).

L'organo uditivo, che per l'uomo è l'orecchio, percepisce sensazioni diverse, in relazione all'intensità dell'onda ed alla sua frequenza. Le onde di pressione sono percepite dall'orecchio umano solo se hanno una frequenza compresa tra 20 e 20.000 Hz.

Le più importanti grandezze fisiche che caratterizzano il suono sono costituite dall'ampiezza e dalla frequenza del fenomeno oscillatorio. Quando il fenomeno oscillatorio ha carattere periodico, ma le oscillazioni si producono in forma irregolare od aleatoria per l'effetto della combinazione di un gran numero di componenti che non risultano armonicamente correlate fra loro, allora si determina la genesi di un fenomeno acustico che ordinariamente viene definito "rumore".

Mentre l'ampiezza caratterizza il livello di sensazione uditiva, la frequenza caratterizza la tonalità del suono percepito (le basse frequenze sono proprie dei toni gravi mentre le alte sono proprie dei toni acuti). Sperimentalmente è stato rilevato che la risposta soggettiva non segue una legge lineare, ma la sensazione uditiva obbedisce a una legge logaritmica, per cui la sensazione è proporzionale al logaritmo dello stimolo.

Pertanto è stata introdotta una scala di misura acustica che adotta come unità di misura il decibel (dB).

E' da notare che il dB, essendo definito come rapporto tra due grandezze, prescinde dalle unità di misura delle grandezze stesse; il dB per poter assumere un valore reale, ha bisogno di un valore di riferimento (E_0) definito convenzionalmente:

$$Le = 10 \log \frac{E}{E_0}$$

Nel campo delle pressioni sonore, ad esempio, qualora il suono sia trasmesso attraverso l'aria, il valore di riferimento è $20 \mu\text{N/mq}$ (micro Newton su metro quadrato) ovvero $20 \mu\text{Pa}$ (micro Pascal). Il livello di pressione sonora è pertanto espresso da:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{P}{P_0} \right)^2 = 20 \log \left(\frac{P}{20 \mu\text{Pa}} \right)$$

Con i valori di riferimento usati, il livello di pressione e quello di intensità risultano numericamente uguali. Poiché i decibel aumentano in proporzione logaritmica invece che aritmetica, un aumento di 3 dB per il livello di intensità significa un raddoppio dell'intensità del rumore.

Per caratterizzare i problemi in termini di livelli e bene ricordare le seguenti soglie (convenzionali) di pressione sonora:

- soglia del dolore = 200 Pa
- soglia dell'udibile = 2×10^{-5} Pa

Intensità (pW/m²)	dB	Rumori tipici
100.000.000.000.000	140	Soglia del dolore
100.000.000.000	120	Motore di jet
10.000.000.000	100	Officina presse
100.000.000	80	Assemblaggi leggeri
1.000.000	60	Ufficio
10.000	40	Stanza silenziosa
100	20	Zona solitaria
1	0	Soglia dell'udibile

Figura 1 – Intensità dei rumori udibili

La sensibilità dell'orecchio umano varia con la frequenza dell'onda sonora che riceve; di conseguenza la potenza sonora che arriva all'orecchio ha effetti diversi in relazione al suo spettro di frequenza. Per tenere conto di questi aspetti sono stati introdotti dei filtri che pesano gli effetti del rumore secondo la distribuzione delle frequenze che lo compongono.

I filtri più usati sono contraddistinti dalle lettere A, B, C, D. Questi filtri hanno funzioni e motivazioni diverse; in Italia la normativa ha adottato come riferimento il filtro A e per questo i livelli vengono dati in dB(A) ad indicare che sono valori già pesati secondo il filtro A.

Lo strumento comunemente usato per la misura del rumore in decibel è il "fonometro" o misuratore di

livello sonoro il quale è solitamente munito di vari filtri di ponderazione per la misura diretta del rumore in dB(A), dB(B), dB(C) etc.

In relazione alla variazione del livello di pressione sonora nel tempo, i rumori si distinguono in:

- stazionari (o continui);
- variabili (fluttuanti o intermittenti);
- impulsivi.

Nel caso di rumori stazionari non si verificano fluttuazioni apprezzabili del livello di pressione sonora ed è sufficiente un normale fonometro a lettura diretta per eseguire la misura in modo corretto. Quando si debba, invece, valutare il livello sonoro di un segnale fluttuante o comunque variabile nel tempo, diventa difficile associare a questo fenomeno acustico il corrispondente valore numerico e pertanto, soprattutto per la valutazione del danno e del disturbo, è stato introdotto il concetto di *Livello sonoro equivalente* (*Leq*) che è un indice globale che esprime l'energia media ricevuta durante il periodo di tempo di misura.

Il *Leq* è il livello di pressione sonora di un segnale costante, riferito ad un certo periodo di osservazione, corrispondente energeticamente a quello variabile che si verifica nello stesso intervallo di tempo:

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{P}{P_0} \right)^2 dt$$

I livelli statistici cumulativi, o percentili, definiti come livelli sonori superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misura, forniscono invece informazioni sulla frequenza (in senso statistico) con cui si verificano, nel periodo di osservazione, gli eventi sonori.

Per quanto riguarda i rumori impulsivi o di impatto, caratterizzati da brusche variazioni, di breve durata, della pressione sonora, questi possono essere valutati facendo uso di un fonometro munito di risposta di tipo *impulse* o *slow*.

5 EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE

Gli effetti del rumore vengono generalmente distinti in due categorie: di tipo diretto e di tipo indiretto. Nei primi vengono compresi tutti i danni (specifici) a carico dell'apparato uditivo. Un criterio completo di classificazione degli effetti può essere definito in accordo con le proposte CEE, nel modo seguente:

- danni a carico dell'udito (o specifici);
- danni a carico degli altri organi o sistemi o della psiche (non specifici);
- disturbi del sonno;
- interferenze sulla comprensione della parola o di altri segnali acustici;
- interferenze sul rendimento, sull'efficienza, sull'attenzione e sull'apprendimento;
- sensazione generica di fastidio (annoyance).

I danni aspecifici colpiscono soprattutto il sistema nervoso e neurovegetativo e indirettamente molti altri organi e apparati quali il sistema visivo, l'apparato digerente, il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino, il senso di equilibrio, l'apparato respiratorio ecc. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di disturbo e di danno da rumore secondo una scala di lesività proposta da alcuni autori.

Livello di intensità sonora dB(A)	Caratteristiche della fascia di livelli di intensità sonora
0-35	Rumore che non arreca fastidio né danno
36-65	Rumore fastidioso e molesto che può disturbare il sonno ed il riposo
66-85	Rumore che disturba e affatica, capace di provocare danno psichico e neurovegetativo ed in alcuni casi danno uditivo
86-115	Rumore che produce danno psichico e neuro vegetativo, che determina effetti specifici a livello auricolare e che può indurre malattia psicosomatica
116-130	Rumore pericoloso; prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici e neurovegetativi
131-150 e oltre	Rumore molto pericoloso; impossibile da sopportare senza adeguata protezione; insorgenza immediata o comunque molto rapida del danno

L'inquinamento acustico da rumore urbano determina solo eccezionalmente e soltanto in soggetti in condizioni limite di esposizione, effetti lesivi di tipo specifico. Il danno più frequente che l'inquinamento

da rumore determina nelle aree urbane è rappresentato da una sensazione di fastidio più o meno accentuata, indubbiamente legata alla sensibilità del soggetto patente, alle sue condizioni di equilibrio psicofisico, alle caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto stesso e agli effetti evocativi del rumore.

Gli effetti psico-sociali del rumore possono essere distinti in effetti sulla trasmissione e sulla comprensione della parola, in effetti sull'efficienza, sul rendimento e sull'attenzione, in effetti sull'apprendimento e in effetti sulla durata e sulla qualità del sonno.

E' da tenere presente poi che quei soggetti i quali durante l'espletamento della loro attività lavorativa siano stati sottoposti a livelli di pressione sonora elevati, più facilmente ricevono un maggior danno dall'esposizione ad alti livelli di rumore urbano durante le ore extralavorative, in particolare se il fenomeno si verifica durante la notte o il periodo di riposo.

In tale evenienza si sommano gli effetti dannosi derivanti dal deterioramento della condizione di riposo con l'azione patogena combinata di traumi acustici caratterizzati da meccanismi lesivi combinati (impatto acustico da multi esposizione).

6 IL QUADRO NORMATIVO

6.1 Premessa

Le norme e le disposizioni principali che disciplinano l'inquinamento acustico sono le seguenti:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 e relativi decreti attuativi
- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991"

Le sopracitate norme intendono disciplinare una problematica come quella dell'inquinamento acustico per troppo tempo lasciata priva di regolamentazione.

Le varie norme definiscono anche:

- i limiti di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- le procedure di misura e valutazione del rumore;
- gli obblighi delle imprese e i compiti degli Enti Pubblici (Regioni, Comuni, USL), in relazione al risanamento acustico, etc.

6.2 Campi di applicazione

I limiti fissati dalla Legge Quadro riguardano gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno.

Il significato che la Legge dà al termine "*ambiente abitativo*" è molto esteso e intende infatti: " *ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane*". Sono quindi compresi anche ambienti ben diversi dalle residenze private, alle quali generalmente si pensa quando si parla di ambiente abitativo.

Gli ambienti di lavoro rientrano nel campo di applicazione della Legge solo se il rumore vi è immesso da sorgenti esterne, ad esempio da macchine e impianti installati in aziende adiacenti.

Ne sono invece esclusi qualora il rumore sia prodotto da attività lavorative che si svolgono al loro interno (questi casi sono disciplinati dal D. Lgs. 81/08).

6.3 Criteri di valutazione del rumore

La Legge Quadro stabilisce per l'ambiente esterno limiti assoluti, i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio.

Per gli ambienti abitativi sono stabiliti limiti differenziali: la differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello del rumore residuo non deve essere superiore a 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

Il rumore ambientale è definito come il rumore rilevabile in presenza della sorgente disturbante, il rumore residuo quello rilevabile in assenza di tale sorgente.

La Legge prevede che i limiti assoluti (validi per l'ambiente esterno) e i limiti differenziali (validi per gli ambienti abitativi) siano rispettati contemporaneamente.

6.4 Limiti di zona

La Legge 447/95 contiene alcune definizioni (art.2, comma 1), presentate nel seguito, che integrano quelle già date dal DPCM 01/03/91 e che, come tali, costituiscono un elemento di novità:

- *Sorgenti sonore fisse*: “Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”. Sono comprese nella definizione anche le “infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole”, nonché “i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative”.
- *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse;
- *Valori limite di emissione*: “Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”;
- *Valori limite di immissione*: “Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - * valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

- * valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- *Valori di attenzione*: “Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”;
- *Valori di qualità*: “Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di cui sopra:

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)	Tempo di riferimento diurno su base oraria	Tempo di riferimento notturno su base oraria
I – aree particolarmente protette	50	40	60	45
II – aree prevalentemente residenziali	55	45	65	50
III – aree di tipo misto	60	50	70	55
IV – aree di intensa attività umana	65	55	75	60
V – aree prevalentemente industriali	70	60	80	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	70	80	75

6.5 Descrizione delle “classi” acustiche

Fanno parte delle aree particolarmente protette (classe 1), quelle nelle quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro utilizzazione; comprendono pertanto gli ospedali, le scuole, i parchi pubblici, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree di particolare interesse residenziale e le aree residenziali rurali.

Le aree prevalentemente residenziali (classe 2), quelle di tipo misto (classe 3) e di intensa attività umana (classe 4) vengono definite in base:

- al traffico;
- alla densità di popolazione;
- alla densità di attività commerciali;
- alla densità di attività artigianali.

Vengono infine definite le aree prevalentemente industriali (classe 5) caratterizzate da forte presenza di attività produttive e da scarsità di abitazioni e quelle esclusivamente industriali (classe 6) prive di

insediamenti abitativi.

I limiti sono validi non solo per le sorgenti fisse, ma anche per quelle mobili, ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della Legge Quadro, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

Il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" introduce il seguente criterio di notevole importanza che merita di essere sottolineato: **i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i limiti stessi si riferiscono non solo all'area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso.**

6.6 Applicabilità dei criteri assoluto e differenziale a seconda dei tipi di sorgente

Il criterio assoluto va applicato per tutti i tipi di sorgente.

Il criterio differenziale può essere impiegato solo in presenza di una *specifica sorgente disturbante*, ovvero di una "sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo".

Le sorgenti fisse sono selettivamente identificabili, per cui il rumore da esse prodotto deve sottostare non solo ai limiti assoluti, ma anche a quelli differenziali.

Il DPCM 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" ha fissato nuovi limiti (modificando quelli previsti dal DPCM 01/03/1991), in particolare i valori limite differenziale di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- A) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno
- B) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

6.7 Rilevazione del rumore

I rilievi consistono nella determinazione dei livelli sonori equivalenti, ovvero dei livelli energetici medi presenti nell'intervallo di misura. La durata dei rilievi deve essere tale da fornire dati rappresentativi dei fenomeni sonori in esame.

Di seguito si riporta un estratto sulla tecnica e metodologia di rilevamento acustico.

6.7.1 Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 mt dal pavimento e ad almeno un metro di distanza da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che a finestre chiuse al fine di individuare la situazione più gravosa. Nelle misure a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a un metro dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente.

Nelle misure a finestre chiuse il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

6.7.2 Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a un metro dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e comunque a non meno di un metro dalla facciata dell'edificio.

L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

6.7.3 Ulteriori definizioni

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le 06.00 e le 22.00 e quello notturno compreso tra le 22.00 e le 06.00.

Tempo di osservazione (T_O): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

6.8 Componenti impulsive e tonali

6.8.1 Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

6.8.2 Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a un secondo

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{AF} effettuata durante il tempo di misura T_M .

6.8.3 Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua una analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza.

Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda.

Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenza di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB.

Si applica il fattore di correzione K_T come definito al punto 15 dell'allegato A (DM 16/03/1998), soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 226/87.

6.8.4 Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenza compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

6.9 **Obblighi e compiti**

6.9.1 **Competenze dello Stato**

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 3 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale.

Sono di competenza dello stato:

- la determinazione, *omissis*, dei valori di cui all'articolo 2; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- la determinazione, *omissis*, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- la determinazione, *omissis*, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- l'indicazione, *omissis*, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti
- la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
- la determinazione, *omissis*, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni
- la determinazione, *omissis*, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" e del DPR 11/12/1997 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"

- la predisposizione, *omissis*, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

6.9.2 Competenze delle Regioni

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 4 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Le regioni definiscono con legge:

- i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente
- **qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento**
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi (già legiferato in materia con L.R. 21/99)
- i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio

Le regioni, in base alle proposte pervenute dai comuni e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono la priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti.

I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

6.9.3 Competenze delle Province

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 5 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Sono di competenza delle province:

- le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla Legge 8 Giugno 1990 n° 142
- le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali
- le funzioni di controllo e di vigilanza (art. 14, comma 1, L.447/95)

6.9.4 Competenze dei Comuni

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 6 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Sono di competenza dei comuni:

- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4 della L. 447/95
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte con la classificazione acustica del territorio comunale.
- l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della L. 447/95
- il controllo, secondo le modalità previste all'articolo 4 della L. 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie o permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, all'atto del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché all'atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 "Nuovo codice della strada"
- i seguenti controlli (vedi art.14, comma 2, L.447/95):

- a) sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico;
 - b) del rumore prodotto dall'uso di macchine e attività svolte all'aperto;
 - c) **della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita dalle Imprese interessate (previsioni di impatto acustico)**
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; si vedano le modalità previste dall'articolo 7 della LR n° 21/99.

Al fine dell'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, i comuni devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera f).

Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, di cui all'articolo 1 della Legge 12/06/1990 n° 146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del DPCM 01/03/1991, prima della data di entrata in vigore della presente Legge.

Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

6.9.5 Ordinanze contingibili ed urgenti (art. 9 Legge Quadro 447/95)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, il Presidente del consiglio dei ministri nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del consiglio dei ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

6.9.6 Procedure operative di competenza del Comune

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge 08/07/1986 n° 349, *omissis*, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere (l'elenco è generale e contiene elementi che non sono pertinenti al caso in oggetto):

1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:

1. all'atto della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
2. all'atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
3. nonché all'atto della domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività, di cui ai sopracitati punti 1, 2 e 3, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

In ottemperanza a quanto previsto nel successivo paragrafo, si consiglia l'Amministrazione comunale di portare a conoscenza delle imprese gli obblighi previsti a loro carico; oltre alla affissione all'albo pretorio della presente classificazione appare oltremodo auspicabile comunicare per iscritto (con una circolare informativa) alle imprese, presenti sul territorio, le informazioni contenute nel successivo paragrafo.

6.9.7 Competenze delle Imprese

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 15 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge Quadro, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'art.3 del DPCM 01/03/1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso (sei mesi).

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo ubicate in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applica quanto previsto dal DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

6.9.8 Competenze delle Società e degli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 10 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente.

Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.

Nel caso dei servizi pubblici essenziali i suddetti piani coincidono con i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

7 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Come già ricordato, per la classificazione acustica del territorio comunale sono state applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente e dalle Linee guida più autorevoli, assegnando priorità alle Leggi nazionali nei punti in cui esse discostano dai criteri orientativi fissati dalla Regione Veneto nel 1993.

Di seguito si riportano le descrizioni delle classi in cui deve essere suddiviso il territorio, secondo i criteri orientativi forniti dalla Regione Veneto con DGR 21/09/1993 n° 4313.

Classe I: aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- 1) **i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana:** sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per protezione acustica sugli edifici interessati);
- 2) **le aree destinate al riposo e allo svago:** in linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree per standards), così come individuate dal Piano degli Interventi vigente;
- 3) **le aree residenziali rurali:** corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c, delle norme tecniche di attuazione del PTRC.
- 4) **Le aree di particolare interesse urbanistico:** intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale.

Pertanto vanno in genere inseriti in classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;

- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1-3-1991, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come zone A, o T1 nell'attuale Piano degli Interventi, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale

Il D.P.C.M. 1-3-1991 determina che siano inserite in questa classe le "aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali".

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).

L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente. In egual misura possono essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

Classe III: aree di tipo misto

Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe:

- 1) **le "aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici"**; considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I.

Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985.

- 2) **Le "aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività di**

presenza artigianali e con assenza di attività industriali”: in base alla descrizione fornita dal D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di ”centro città”, solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all’art. 2 D.I.N. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

Il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende a questa classe:

- 1) **le ” aree con limitata presenza di piccole industrie”**: appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, che è caratterizzato da un’alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali;
- 2) **le ”aree portuali”** individuate come tali dal PRG vigente;
- 3) **le ”aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie”**, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d’uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione;
- 4) **le ”aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali”**: la descrizione consente di individuare tali aree come il ”centro città” cioè quelle aree urbane caratterizzate da un’alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l’area di ”centro città” coincide spesso con l’area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento abitativo l’alloggio del custode e del proprietario dell’attività industriale in quanto per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni.

7.1 Indirizzi di classificazione lungo i confini di aree di diversa classe

Considerando lo spirito del D.P.C.M. 1-3-1991, teso a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento acustico in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d'uso che compongono il territorio, si assume come principio generale che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

- A) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
- B) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree e inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
- C) confine tra le aree V e VI e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
- D) confine tra le aree inserite in classe III e IV e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
- E) confine tra fasce di rispetto viabilistico e aree in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D ed E devono essere graficamente distinte dalle zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.

In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

7.2 Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene espresso dal D.P.C.M. 1/3/1991 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- 1) la tipologia e l'intensità del traffico;

- 2) la densità della popolazione;
- 3) la densità delle attività commerciali;
- 4) la densità di attività artigianali.

Per attività artigianali sono da intendersi le attività di carattere produttivo, assimilabili sotto molti aspetti dalle attività industriali.

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio si è deciso di esprimere i parametri precedentemente elencati secondo una forma diversa da quanto suggerito nel DGR 21/9/1993 n° 4313, seguendo piuttosto le indicazioni fornite dalle Linee Guide più autorevoli e più afferenti alla realtà territoriale veneta. In particolare:

- a) la densità di popolazione è stata espressa in abitanti per ettaro, prendendo come valore medio il valore medio dei centri abitati (25~50 abitanti/ettaro);
- b) la presenza di attività commerciali è stata espressa in superficie della attività per ettaro.
- c) la presenza di attività artigianali è stata espressa in superficie dell'attività per ettaro.

La classificazione delle diverse aree che compongono l'insediamento urbano è stata effettuata inizialmente assegnando ad ogni aree presa in considerazione il punteggio corrispondente, così come proposto nella seguente tabella:

PARAMETRI	PUNTEGGIO		
	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Densità di attività commerciali e terziarie	Bassa	Media	Alta
Densità di attività artigianali	Bassa	Media	Alta

Dalle considerazioni precedenti si perviene a:

- ❑ Le aree con valore pari a 3 o 4 dovrebbero essere inserite in Classe II.
- ❑ Le aree con valori compresi tra 5 e 7 dovrebbero essere inserite in Classe III.
- ❑ Le aree con valori superiori a 6 sono presumibilmente aree da inserire in Classe IV.

Una volta acquisiti i dati, la classificazione vera e propria terrà conto non solamente della composizione

del punteggio complessivo (il contributo della densità abitativa può essere meno importante di quello della densità produttiva o commerciale), ma anche dei risultati derivanti dalla campagna di misure fonometriche attuata al fine di rendere maggiormente aderente alla situazione del clima acustico attuale la classificazione delle singole zone.

Infine, nel caso di zone non particolarmente estese limitrofe a importanti zone a classificazione maggiore, è possibile prendere in considerazione la possibilità di aumentarne la classe piuttosto di prevedere fasce di transizione che di fatto ne annullerebbero l'originaria classificazione.

La componente traffico stradale, diversamente da quanto previsto dal DPCM 1/3/91, viene presa in considerazione non al fine di determinare la classe di una zona, bensì la relativa fascia di pertinenza, stabilita secondo i criteri del DPR 142/2004, sovrapposta ma distinta dalla classificazione acustica.

7.3 Classificazione delle fasce di pertinenza della rete viabilistica extraurbana

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade e la ferrovia sono elementi di primaria importanza nella predisposizione acustica.

Come già segnalato, il decreto attuativo relativo alle infrastrutture ferroviarie è stato pubblicato con DPR 18/11/1998 n° 459. Per quanto concerne le infrastrutture stradali il provvedimento è il DPR 30/03/2004 n° 142.

Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari) dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale (come individuata dal D.Lvo 285/92) o ferroviaria (DPR 459/98).

In particolare, per le ferrovie sono previste due fasce per lato, la prima di larghezza pari a 150 m denominata "fascia A", la seconda di ulteriori 100 m denominata "fascia B", mentre per le strade le fasce dipendono dal tipo. Nel caso in esame, come da tabella 2 dell'allegato al DPR 142/2004 si hanno strade extraurbane secondarie (tipo C b), urbane di quartiere (E) e locali (F).

La seguente tabella così riassume sia le misure delle fasce che i valori limite di immissione:

Tipo di strada (secondo codice della strada e come desunto dalla cartografia provinciale)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Cb extraurbane secondarie a carreggiata unica	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
E urbana di quartiere	30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n° 447/1995.			
F locale	30				

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Sempre con riferimento ai sopracitati decreti, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

E' importante infine osservare che per le strade di quartiere o locali sono state previste fasce, di larghezza pari a 30 m come sopra riportato, all'interno delle quali il rumore provocato dal traffico deve rispettare i limiti corrispondenti a quelli delle classi IV o III, in funzione dell'importanza della strada. Tale caratterizzazione viene indicata in apposita tavola, distinta da quella generale della classificazione per maggiore chiarezza, tramite apposita retinatura.

Qualora la classificazione acustica sia pari o superiore a quella della fascia stradale quest'ultima non viene evidenziata, inoltre nel caso delle strade di quartiere non sono riportate graficamente tutte le fasce

per non appesantire la grafica, restando inteso che per ogni lato di qualunque strada si ha una fascia di pertinenza i cui limiti sono quelli della classe III.

Si ricorda che le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente (estratto dell'articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale; il Ministero dell'Ambiente ha emanato le direttive in merito con la pubblicazione del D.M. 29/11/2000).

8 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

8.1 Raccolta e valutazione dei dati

L'attività di raccolta dei dati analitici di base per l'applicazione dei criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane è stata la fase più impegnativa di tutto il lavoro.

Il Dgr. 4313/93 prevede una zonizzazione più precisa per le aree "urbane", in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico sulla base della maggior compresenza di funzioni esse stesse generatrici di traffico, quali le attività terziarie, amministrative, commerciali, ecc.

L'unità territoriale minima che si è riusciti a identificare, avendo la ragionevole sicurezza di poter estrarre dati consolidati sulle attività antropiche del comune, è stata la zona territoriale omogenea, intendendo con tale termine una zona caratterizzata da uniformità di presenza di insediamenti abitativi, commerciali e produttivi. In totale sono state individuate 95 zone omogenee, per le quali sono stati considerati ed elaborati i dati forniti dagli uffici del comune.

Per tali zone omogenee, grazie alla collaborazione con i predetti uffici, sono stati ricavati i valori complessivi dei seguenti parametri:

- abitanti residenti;
- superficie attività commerciali e terziarie;
- superficie attività artigianali e industriali.

Questi dati aggregati, rapportati alla superficie delle singole zone hanno consentito di determinare gli indici di densità di popolazione, di presenza di attività commerciali e terziarie, di densità delle attività artigianali.

8.2 Criteri di classificazione

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio si è deciso di esprimere i parametri relativi alla densità abitativa, alla densità delle attività commerciali e terziarie e alla densità delle attività produttive secondo una forma diversa da quanto suggerito nel DGR 21/9/1993 n° 4313, seguendo piuttosto le indicazioni fornite dalle Linee Guide più autorevoli e più afferenti alla realtà territoriale veneta. In particolare:

	Densità di popolazione (abitanti/ettaro)	Densità attività commerciali e terziarie (m ² /ettaro)	Densità attività artigianali (m ² /ettaro)
Bassa	< 25	< 400	< 250
Media	25 ÷ 50	400 ÷ 800	250 ÷ 500
Alta	> 50	> 800	> 500

Il motivo per cui è stata scelta una rappresentazione diversa da quanto indicato nei criteri orientativi della Regione Veneto è dovuto al fatto che, secondo una prima analisi di prova, la rappresentazione delle aree risultava poco conforme a quella che è la realtà territoriale; in particolare, esprimendo la densità delle attività commerciali e terziarie come rapporto della sola superficie di vendita per abitante, si perde praticamente l'informazione relativa alle attività terziarie (che non hanno superficie di vendita) e si può verificare che in zone scarsamente abitate con scarsa presenza di attività commerciali, il rapporto "mq. vendita/abitante" risulti paragonabile a quello di zone con elevata presenza di attività ed elevata densità abitativa.

Per quanto riguarda poi la presenza delle attività artigianali, si è preferito utilizzare come parametro la superficie edificata dell'insediamento piuttosto che la superficie del lotto, ottenendo così un parametro maggiormente rappresentativo della realtà produttiva, applicabile anche alle aree del territorio diverse dalle zone artigianali ed industriali (ad esempio, come sarebbe definibile il LOTTO relativo ad un laboratorio di falegnameria sito al piano terra di un palazzo?).

I risultati ottenuti dallo studio sopra descritto sono riportati nella tabella che segue, nella quale vengono evidenziate con la colorazione dello sfondo le celle corrispondenti ai punteggi basso (giallo), medio (arancio) e alto (rosso). L'ultima colonna riporta la classificazione conseguente alla sola considerazione di quanto risulta dallo studio delle densità.

Numero zona	Misura fonometrica	Superficie	Sup (ha)	Abitanti	Dens abitativa	Punti	Sup commerciale	Dens comm	Punti	Sup produttiva	Dens prod	Punti	Densità complessiva	Classe ipotizzata
1	1 - 1N	32125	3,2	9	2,8	1	0	0	1	0	0	1	3	II
2		18241	1,8	42	23	1	184	101	1	331	181	1	3	II
3		16070	1,6	6	3,7	1	0	0	1	0	0	1	3	II
4		26971	2,7	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	II
5		22302	2,2	58	26	2	43	19	1	0	0	1	4	II
6		9316	0,9	21	23	1	0	0	1	0	0	1	3	II
7		11855	1,2	23	19	1	172	145	1	0	0	1	3	II
8		17665	1,8	69	39	2	70	40	1	0	0	1	4	II
9	2 - 2N	20198	2,0	63	31	2	393	195	1	0	0	1	4	II
10		33596	3,4	95	28	2	0	0	1	0	0	1	4	II
11		17251	1,7		0	1		0	1		0	1	3	II
12		23172	2,3		0	1		0	1		0	1	3	II
13		16061	1,6	36	22	1	80	50	1	0	0	1	3	II
14		62216	6,2	291	47	2	80	13	1	0	0	1	4	II
15		42114	4,2	91	22	1	1847	439	2	1290	306	2	5	III
16	22	11385	1,1	29	25	2	501	440	2	0	0	1	5	III
17		42688	4,3	199	47	2	171	40	1	2041	478	2	5	III
18	20	90239	9,0	497	55	3	102	11	1	152	16,8	1	5	III
19		68105	6,8	171	25	2	24	3,5	1	908	133	1	4	II
20		77205	7,7	36	4,7	1	2338	303	1	3590	465	2	4	II
21		29391	2,9	68	23	1	520	177	1	1743	593	3	5	III
22		19828	2,0	62	31	2	1273	642	2	590	298	2	6	III
23		21395	2,1	92	43	2	835	390	1	2359	1103	3	6	III
24		72376	7,2	256	35	2	223	31	1	810	112	1	4	II
25		33421	3,3	94	28	2	893	267	1	1044	312	2	5	III
26		35171	3,5	69	20	1	0	0	1	298	84,7	1	3	II
27		41696	4,2	137	33	2	813	195	1	185	44,4	1	4	II
28		32594	3,3	86	26	2	0	0	1	2567	788	3	6	III
29		52909	5,3	76	14	1	1309	247	1	5735	1084	3	5	III
30		13735	1,4	61	44	2	120	87	1	0	0	1	4	II
31		31994	3,2	94	29	2	0	0	1	694	217	1	4	II
32		81388	8,1	540	66	3	246	30	1	1769	217	1	5	III
33		34213	3,4	226	66	3	838	245	1	1357	397	2	6	III
34		84508	8,5	172	20	1	412	49	1	2635	312	2	4	II
35		16353	1,6	73	45	2	1333	815	3	0	0	1	6	III

Numero zona	Misura fonometrica	Superficie	Sup (ha)	Abitanti	Dens abitativa	Punti	Sup commerciale	Dens comm	Punti	Sup produttiva	Dens prod	Punti	Densità complessiva	Classe ipotizzata
36		46043	4,6	232	50	3	1550	337	1	373	81	1	5	III
37		15075	1,5	67	44	2	606	402	2	1426	946	3	7	IV
38		12005	1,2	62	52	3	94	78	1	0	0	1	5	III
39		29966	3,0	111	37	2	100	33	1	535	179	1	4	II
40		24036	2,4	162	67	3	709	295	1	0	0	1	5	III
41		37417	3,7	144	38	2	262	70	1	1497	400	2	5	III
42	14 - 14N	42500	4,3	26	6,1	1	466	110	1	1190	280	2	4	II
43	15	46903	4,7	80	17	1	2420	516	2	0	0	1	4	II
44		38726	3,9	97	25	2	3163	817	3	0	0	1	6	III
45		19340	1,9	66	34	2	1615	835	3	0	0	1	6	III
46		67251	6,7	322	48	2	5282	785	2	1829	272	2	6	III
47		95510	9,6	455	48	2	1692	177	1	5014	525	3	6	III
48	39N	75575	7,6	255	34	2	405	54	1	1610	213	1	4	II
49		177303	17,7	272	15	1	0	0	1	2093	118	1	3	II
50		66594	6,7	119	18	1	391	59	1	442	66,4	1	3	II
51		30242	3,0	33	11	1	211	70	1	203	67,1	1	3	II
52	16 - 17 - 16N	124003	12,4	761	61	3	9360	755	2	2571	207	1	6	III
53	18	14235	1,4	0	0	1	128	90	1	0	0	1	3	II
54	41N	13864	1,4	180	130	3	585	422	2	2546	1836	3	8	IV
55		13719	1,4	106	77	3	234	171	1	179	130	1	5	III
56		29313	2,9	62	21	1	0	0	1	0	0	1	3	II
57		47643	4,8	300	63	3	252	53	1	0	0	1	5	III
58	40N	56349	5,6	253	45	2	498	88	1	0	0	1	4	II
59		73230	7,3	325	44	2	240	33	1	0	0	1	4	II
60	19	68009	6,8	149	22	1	1060	156	1	0	0	1	3	II
61		32783	3,3	39	12	1	1259	384	1	2659	811	3	5	III
62		24832	2,5	58	23	1	102	41	1	1615	650	3	5	III
63		33593	3,4	51	15	1	360	107	1	1855	552	3	5	III
64		19826	2,0	63	32	2	35	18	1	0	0	1	4	II
65	8	82997	8,3	436	53	3	335	40	1	600	72,3	1	5	III
66		16462	1,6	43	26	2	584	355	1	663	403	2	5	III
67	12 - 12N	40850	4,1	93	23	1	713	175	1	2291	561	3	5	III
68	9	70139	7,0	109	16	1	960	137	1	2723	388	2	4	II
69		56297	5,6	152	27	2	377	67	1	1614	287	2	5	III
70	30	39900	4,0	249	62	3	80	20	1	0	0	1	5	III

Numero zona	Misura fonometrica	Superficie	Sup (ha)	Abitanti	Dens abitativa	Punti	Sup commerciale	Dens comm	Punti	Sup produttiva	Dens prod	Punti	Densità complessiva	Classe ipotizzata
71	31	26153	2,6	77	29	2	417	159	1	1845	705	3	6	III
72		20230	2,0	74	37	2	376	186	1	750	371	2	5	III
73		34449	3,4	144	42	2	0	0	1	2601	755	3	6	III
74	32	29043	2,9	118	41	2	1082	373	1	1373	473	2	5	III
75		30135	3,0	182	60	3	332	110	1	1163	386	2	6	III
76		29043	2,9	133	46	2	264	91	1	732	252	2	5	III
77		14652	1,5	77	53	3	0	0	1	0	0	1	5	III
78	33	36525	3,7	128	35	2	628	172	1	1078	295	2	5	III
79	29 - 29N	143705	14,4	505	35	2	1693	118	1	2009	140	1	4	II
80		14412	1,4	53	37	2	0	0	1	1305	905	3	6	III
81		10056	1,0	33	33	2	0	0	1	0	0	1	4	II
82	28	21096	2,1	158	75	3	243	115	1	196	92,9	1	5	III
83	34	5764	0,6	27	47	2	190	330	1	0	0	1	4	II
84		21809	2,2	58	27	2	168	77	1	0	0	1	4	II
85		30848	3,1	6	1,9	1	134	43	1	0	0	1	3	II
86		44622	4,5	117	26	2	1035	232	1	100	22,4	1	4	II
87		14167	1,4	30	21	1	0	0	1	0	0	1	3	II
88	27 - 27N	72722	7,3	112	15	1	312	43	1	1146	158	1	3	II
89		18407	1,8	9	4,9	1	95	52	1	0	0	1	3	II
90		45511	4,6	10	2,2	1	0	0	1	4770	1048	3	5	III
91	13	78814	7,9	60	7,6	1	510	65	1	5387	684	3	5	III
92		57345	5,7	50	8,7	1	366	64	1	763	133	1	3	II
93		37390	3,7	74	20	1	46	12	1	884	236	1	3	II
94	6	39647	4,0	25	6,3	1	130	33	1	0	0	1	3	II
95		34070	3,4	25	7,3	1	0	0	1	0	0	1	3	II

8.3 Risultati della zonizzazione

Una volta acquisiti ed elaborati i dati relativi alle densità delle zone omogenee si è ulteriormente proceduto ad una rivisitazione qualitativa, anche alla luce delle misure fonometriche di cui più avanti si riporta una estrema sintesi, pervenendo alle seguenti conclusioni:

- Zone che presentano una densità abitativa elevata ma inserite in contesti che di fatto risultano confortevoli dal punto di vista acustico sono state inserite in classe II dalla III ipotizzata, in particolare le n° 16, 17, 18, 21, 25, 32, 36, 38, 40, 41, 55, 57, 61, 65, 66, 67, 69.
- Zone in prima istanza destinate alla classe IV che tuttavia non presentano criticità, confermate oltremodo dall'esito delle misure fonometriche (zona 54), oppure che in considerazione del conte-

sto possono essere rese omogenee alle circostanti (zona 37) sono state inserite in classe III.

- Infine, zone che, seppure lo studio delle densità suggerisca una classificazione inferiore, hanno avuto una classificazione più elevata in quanto inserite in un contesto nel quale le attività umane sono maggiormente presenti come il centro città (zona 43), oppure perchè di estensione limitata e limitrofe a zone produttive o di classe superiore (zone 53, 81 e 83), o infine perchè limitrofe ad altre a destinazione produttiva di considerevole estensione (zone 85 e 88).

Nella realizzazione della cartografia si sono utilizzate, per rappresentare le varie zone, le grafie proposte dalle regioni Lazio e Liguria; tali grafie discendono dalla norma UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”, che definisce per ogni zona di rumore il colore e il retino da associare ad essa.

Prospetto dei colori utilizzati nella rappresentazione della classificazione acustica.

Classe	Area	Colore
I	aree particolarmente protette	Verde
II	aree prevalentemente residenziali	Giallo
III	aree di tipo misto	Arancio
IV	aree di intensa attività umana	Rosso
V	aree prevalentemente industriali	Rosso-violetto
VI	aree esclusivamente industriali	Blu

Le fasce di transizione sono in generale stabilite di una larghezza pari a 25 m. La retinatura consiste in linee oblique grigio scuro su sfondo dello stesso colore della classe intermedia fra quelle limitrofe il cui contatto non sarebbe congruo. In caso di classi contigue con salto maggiore di 5 dB (più di 2 classi) sono indicate più fasce, ciascuna larga 25 m.

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali extraurbane di tipo “C” sono indicate, rispettivamente quella più interna mediante linea tratto lungo – tratto corto di colore marrone chiaro, quella più esterna con lo stesso tratto ma di colore marrone più scuro.

Per le strade extraurbane di tipo “F” e le strade urbane e di quartiere è stata adottata una linea tratto lungo – tratto corto di colore blu – verde, con fasce di retinatura quadrettata di colore rosso ove si prevede che il traffico debba rispettare i limiti propri della classe IV, di colore arancio per i limiti della classe III. Nel caso in cui la sottostante classificazione sia pari o maggiore, la retinatura della fascia viene omessa, così come viene omessa, intendendo che la fascia è di 30 m per lato con limiti per il traffico pari a quelli della classe III, qualora l’infittirsi delle strade di quartiere sia tale da rendere graficamente pesante la loro indicazione.

Per la ferrovia, la fascia “A” è individuata da una linea tratto lungo – tratto corto di colore rosso scuro, mentre la fascia “B” sempre con lo stesso tipo di linea ma di colore verde oliva.



Infine, le zone destinate a manifestazioni temporanee sono indicate da triangolini di colore rosso e da apposita numerazione, mentre quelle destinate ad attività sportiva rumorosa da triangolini di colore blu. Per entrambe le tipologie di aree sono previste deroghe ai limiti acustici di zone disciplinate dall’apposito “regolamento per la disciplina delle attività rumorose”.

La tavola seguente indica graficamente quanto esposto.



LEGENDA

Classe	Descrizione	Colore	Limiti di zona (dBA)	
			notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I	aree particolarmente protette		40	50
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale		45	55
III	aree di tipo misto		50	60
IV	aree di intensa attività umana		55	65
V	aree prevalentemente industriali		60	70
VI	aree esclusivamente industriali		70	70

Oggetto	Grafia	Oggetto	Grafia
fascia di transizione - zona I - III		Strade principali	
fascia di transizione - zone II - IV		Strade di attraversamento	
fascia di transizione - zone III - V		Strade locali	
Aree per manifestazioni a carattere temporaneo		fascia di pertinenza strade urbane e locali	
Aree per attività sportive rumorose		fascia di pertinenza A strade extraurbane secondarie	
Numerazione zone omogenee		fascia di pertinenza B strade extraurbane secondarie	
Ferrovia		classificazione della fascia di pertinenza strade urbane e locali (limiti classe III)	
fascia "A" di pertinenza ferroviaria		classificazione della fascia di pertinenza strade urbane e locali (limiti classe IV)	
fascia "B" di pertinenza ferroviaria			

8.4 Misure fonometriche

La tabella seguente riassume i risultati della campagna di misure fonometriche effettuate sia in orario diurno che notturno nel periodo maggio – giugno 2017 su tutto il territorio comunale, nei punti ritenuti maggiormente significativi per caratterizzare il “clima acustico” della zona o, in certi casi, per apprezzare oggettivamente l’impatto causato da determinate sorgenti ben specificate, come ad esempio attività produttive inserite in un contesto residenziale o eventi sportivi (motocross).

I parametri acustici indicati sono rispettivamente il livello equivalente L_{Aeq} e i livelli statistici L_{50} ed L_{90} . Il primo restituisce la media energetica di tutto ciò che è avvenuto, acusticamente parlando, nel corso della misura, la cui durata è stata fissata in mezzora. Gli altri due costituiscono dei parametri statistici, ed in particolare l’ultimo è significativo del rumore privato di componenti saltuarie ma molto importanti, come ad esempio il traffico stradale.

Maggiori dettagli a riguardo dei suddetti rilievi acustici, come le modalità di misura, gli orari, la precisa collocazione del punto di misura ecc, sono riportati nella apposita relazione allegata al Piano di Zonizzazione Acustica.

Misure diurne

N.	Ubicazione	Classe zona	Leq (dBA)	L ₅₀ (dBA)	L ₉₀ (dBA)
1	v. Villafontana	II(*)	65,0	61,4	49,9
2	v. Conti Noris	II	53,5	51,3	44,9
3	Viale del Lavoro	V	61,3	52,4	49,4
4	v. Margherita	V	55,3	51,2	49,2
5	v. della Pietà	I	49,4	43,7	40,8
6	v. Campagne	II	62,7	46,3	41,0
7	v. Montanari	II - III	50,5	47,0	43,6
8	v. della Sorgente	II	49,0	44,3	39,9
9	v. Ian Palach	II	47,3	46,1	42,4
10	v. Prato Pelagal	II	43,8	40,2	37,2
11	v. M. Teresa di Calcutta	II	47,1	41,1	36,8
12	v. Crosare	II	53,6	51,7	46,4
13	v. Baldoni	III	59,6	53,5	43,0
14	v. Mazzini	II	53,4	47,1	41,7
15	v. Giordani	III	57,4	55,8	53,4
16	p.zza Costituzione	III	62,6	60,2	55,0
17	v. Stazione	III	57,9	55,0	49,1
18	v. S. Rossetti	III	54,0	49,3	45,0
19	v. Torino	II - III	50,8	43,7	37,4
20	v. Quasimodo	II	52,9	43,7	40,1
21	v. Castrane	IV	62,1	55,6	49,3
22	v. E. Fermi	II	51,7	48,4	44,1
23	v. 2 giugno	III	60,5	58,8	52,7
24	v. Creari	IV(*)	58,3	56,8	51,0
25	v. Restei	IV(*)	54,9	45,6	39,0
26	v. Malagnina (Campagne)	III	56,9	54,3	44,3
23 bis	v. 2 giugno	III	54,0	54,3	44,3
24 bis	v. Creari	IV(*)	51,2	45,6	36,7
26 bis	v. Malagnina (Campagne)	III	51,2	61,0	43,2
25 bis	v. Restei	IV(*)	59,5	57,7	41,3
27	v. 2 giugno	III	54,8	51,8	41,6

28	v. Nembo	III	55,3	48,9	42,6
29	v. Granatieri di Sardegna	II	54,6	37,5	32,7
30	v. Navigatori	II	49,6	42,6	37,2
31	v. Navigatori	II	46,2	37,2	34,9
32	v. dei Caduti	III	51,0	47,8	45,5
33	v. Raggio di Sole	III	47,5	45,1	38,0
34	v. degli Alpini	IV	52,1	42,7	39,3

(*) zona di transizione


Misure notturne

N.	Ubicazione	Classe zona	Leq (dBA)	L ₅₀ (dBA)	L ₉₀ (dBA)
1-N	v. Villafontana	II(*)	58,2	45,4	40,8
2-N	v. Conti Noris	II	45,6	39,4	36,9
14-N	v. Mazzini	II	36,3	30,3	27,6
16-N	p.zza Costituzione	III	55,3	34,4	27,6
27-N	v. 2 giugno	III	51,5	41,1	35,4
35-N	v. dell' Artigliere	IV	57,0	50,2	44,7
29-N	v. Granatieri di Sardegna	II	50,4	34,4	32,0
12-N	v. Crosare	II	50,3	41,0	31,8
36-N	v. San Biagio	I	60,0	49,5	38,7
37-N	v. Ospedale	I	58,3	47,4	41,2
38-N	v. I. Vicentini	I	47,0	46,9	44,1
39-N	v. Verde da Salizzole	II	40,7	34,9	31,6
40-N	p.zza L. Turrini	II	40,1	37,1	34,9
41-N	v. G. Mameli	IV(*)	47,8	46,5	45,7


N.B.

1. le misure diurne da 23 a 26 compreso i bis si riferiscono al motocross
2. gli sfondi colorati delle celle danno una indicazione della classe propria di quel livello di rumore, con la scala
verde: I
giallo II
arancio III
rosso IV
viola V


Dall'osservazione dei dati riportati in tabella, con particolare riferimento ai livelli percentili che tendono ad escludere eventi di breve durata come i transiti di veicoli, si può concludere che i limiti previsti dal piano di classificazione acustica sono quasi ovunque rispettati.




Misure n° 1 e 2, diurne e notturne




Misure n° 3 e 4, solo diurne




Misure n° 5 e 6, solo diurne




Misure n° 7, 8, 9, 10, 11 (diurne), 12 (diurna e notturna)



Misure n° 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (diurne), 14, 16 (diurne e notturne), 36, 37, 38, 39, 40, 41 (notturne)



Misure n° 23, 24, 25, 26 (diurne, in occasione di gara di motocross), 27 (diurna e notturna), 35 (notturna)





Misure n° 28, 30, 31, 32, 33 (diurne), 29 (diurna e notturna).

8.5 Gestione delle incongruenze con i comuni limitrofi


Il Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Bovolone ha tenuto conto della zonizzazione acustica dei comuni limitrofi al fine di evitare contatti fra aree con salto di classe acustica maggiore di uno.

Sono state acquisite le necessarie informazioni da tutti i comuni, e di conseguenza sono state previste zone di classe compatibile, ovvero con salto di classe non superiore a 1, oppure prevedendo una fascia di transizione.






Incongruenza al confine con il comune di Isola della Scala: classe III confinante con classe I risolta mediante interposizione di fasce di transizione



Incongruenza al confine con il comune di Salizzone: classe III confinante con classe I risolta mediante interposizione di fasce di transizione



8.6 Procedura di non assoggettabilità VAS - Vinca

Con nota prot. n. 32753 del 21.12.2017 il Comune di Bovolone ha chiesto ai competenti Uffici della Regione Veneto il rilascio del parere della Commissione VAS per la verifica della assoggettabilità del Piano di Classificazione Acustica comunale.

La documentazione inviata alla Regione, comprese le integrazioni richieste, è la seguente:

- Rapporto ambientale preliminare, con
 - Indicazione dei criteri di assegnazione delle classi acustiche per le diverse zone omogenee
 - Descrizione delle zone critiche e relativa gestione
 - Descrizione dei recettori sensibili e relative misure di tutela
 - Cartografia della classificazione acustica aggregata
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale relativamente alle osservazioni pervenute dopo l'adozione del Piano, il numero complessivo di quelle pervenute, con evidenziato il

numero di quelle riferite alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero che abbiano attinenza con questioni ambientali.

La Commissione Regionale VAS ha espresso il parere motivato n. 58 in data 18 aprile 2018, di non assoggettare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bovolone, in quanto “...*non determina effetti significativi sull’ambiente...*”.

Contestualmente la Commissione fornisce delle prescrizioni, da ottemperarsi in sede di attuazione.

La documentazione completa relativa alla procedura descritta è disponibile presso i competenti uffici comunali.

9 IL PIANO DI RISANAMENTO

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 7 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale:

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) nonché nella ipotesi di non poter rispettare il vincolo relativo al divieto di contatto diretto di aree appartenenti a classi i cui valori massimi si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, i comuni provvedono alla adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e recepiscono anche il contenuto dei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore redatti dalle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade.

2. I piani di risanamento acustico devono contenere:

- * l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la classificazione acustica
- * l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento
- * l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento
- * la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari
- * le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) (cioè l'incarico viene assunto dalla Regione)

4. Il piano di risanamento può essere adottato anche dai comuni nei quali non viene evidenziato il superamento dei valori di attenzione, anche al fine di perseguire i valori di qualità.

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.

Si ricorda quindi che la Legge Quadro fissa le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre i piani di risanamento acustico. La Legge individua tali condizioni nel superamento dei limiti di “attenzione” e nella contiguità di aree i cui valori differiscono di più di 5 dBA.

Il termine “Piano di risanamento acustico” indica in genere un insieme di provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede pianificatoria.

Così come sancito nei contenuti della Legge Quadro, la necessità di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio, al fine del raggiungimento dei valori di qualità, costituirà un forte impegno per le Amministrazioni locali.

In ogni caso, fermo restando l’obiettivo generale del contenimento del rumore, un piano di risanamento acustico sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (norme tecniche attuative dei PRG, Regolamento di igiene, Regolamento edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Di tutte queste misure, in sede di Piano sarà opportuno poter valutare la fattibilità e l’efficacia; efficacia che, per ogni singola azione, può tradursi in guadagni acustici magari non eclatanti ma che, per effetto sinergico e su ambiti temporali adeguati, può rivelarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi; è da segnalare comunque che, come verificatosi in altre realtà urbane, potrebbero non mancare situazioni di esposizione per le quali non sarà possibile ottenere significative mitigazioni, quanto meno di un ordine di grandezza quale quello previsto dagli standards di legge.

Da quanto premesso, il Piano di Risanamento Acustico è da intendersi come un progetto di tale rilevanza e di tale portata da dover necessariamente interagire e coordinarsi con i principali strumenti di gestione territoriale quali le Varianti ai PRG, i Piani Particolareggiati, il Piano Urbano del Traffico etc.

In particolare, l’interazione che risulterà strategicamente forse più importante sarà quella con il PUT (ove esistente). Un piano urbano del traffico, strumento in grado di ridisegnare il sistema della mobilità per il soddisfacimento sia della domanda di spostamento sia della miglior fluidità sui percorsi, può articolarsi per il conseguimento degli obiettivi suddetti senza trascurare provvedimenti incisivi per modificare situazioni di eccessiva esposizione al rumore in siti particolarmente sensibili.

Il processo non appare comunque di semplice attuabilità ed inoltre, essendo la relazione tra diminuzione

dei flussi di traffico e decremento del rumore ottenibile di tipo logaritmico, i benefici acustici appaiono modesti in rapporto all'entità degli investimenti necessari.

L'identità del piano non è quindi riconducibile ad una specifica azione progettuale di settore, ma investe ed interessa in modo marcato indirizzi ed azioni di tutta la politica di gestione territoriale che una Amministrazione mette in programma; l'Amministrazione locale non sarà comunque l'unico attore coinvolto in questo complesso impegno.

Questa necessità di coordinamento non rimane quindi solo una esigenza interna ai vari settori degli enti locali preposti, ma diviene indispensabile anche nei confronti di altri Soggetti cui, per propria parte, competerà l'onere e dunque la progettazione di un piano per il risanamento acustico ambientale. È il caso, ad esempio, dell'Ente Ferrovie, delle Società di gestione della rete autostradale, dell'ANAS e del mondo dell'industria.

10 GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato di alcuni termini riportati nell'allegato B2 del DGR 21/09/1993 n° 4313.

Zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F: sono le zone territoriali omogenee con le quali il PRG suddivide il territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e stabilito dall'art. 2 del dm LL.PP. 2 agosto 1968, n. 1444 e della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

Complessi scolastici: solo ed esclusivamente ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, sono da intendersi come l'insieme degli edifici adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica e la relativa area di pertinenza.

Ambiti funzionali significativi: tale dizione, nel contesto generale dalla frase, sta ad indicare che la zonizzazione di cui al D.P.C.M. 1-3-1991 deve realizzarsi per parti di territorio (urbane e non) di dimensioni tali da evitare, nei limiti del possibile e nel rispetto del prescrizioni dei "criteri regionali", una suddivisione del territorio "a macchia di leopardo". A tal fine la differente classificazione di parti di territori comunale deve essere attuata in relazione al reale uso del territorio e in relazione alle attività che esso ospita: a esempio, le aree agricole, le aree industriali, le aree di centro città, ecc.

Caratteristiche territoriali: il riferimento alle caratteristiche territoriali sta a significare che la zonizzazione non deve essere realizzata sulla base delle previsioni di PRG bensì, qualora tali previsioni non siano ancora state realizzate, sulla base della situazione in essere del territorio.

Centri rurali: per centri rurali si intendono quei nuclei rurali in cui, oltre alla residenza rurale, si riscontra la presenza di servizi della residenza e servizi dell'attività agricola. A esempio, quando nel nucleo residenziale si localizzano attività artigianali, commerciali, di servizio e sociali. E' inoltre possibile riscontrare un centro rurale in presenza di un "gruppo di case" che, per la consistenza numerica e la lontananza rispetto al più vicino paese, richiedono un minimo di servizi alla residenza. Infine, a conferire la qualifica di "centro rurale" contribuisce il carattere di centralità che un nucleo insediativo presenta rispetto al territorio considerato, cosicché le strutture di cui esso è dotato sono anche in funzione degli insediamenti circostanti. In linea di massima, nei comuni dotati di PRG redatto anche ai sensi della lr n. 24/1985, i centri rurali corrispondono alle zone E4 di cui all'art. 11 della legge stessa.

Nuclei di antica origine: sono le contrade, le borgate, le corti, i colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno mantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale così come descritte all' art. 10 della L.R. n. 24/1985.

Beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 24-6-1939, n. 1497:

comprendono il complesso dei beni e dei luoghi inseriti negli elenchi redatti ai sensi della legge n. 1497/1939, "Protezione delle bellezze naturali". I beni e i luoghi di cui sopra sono costituiti da: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico soggetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e inoltre quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.